



Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, ed in particolare il Capo VII;

VISTO il decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 riportante “Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE;

VISTI il Decreto del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 377 del 19 ottobre 2017 con il quale è stabilita la composizione del Comitato nazionale di coordinamento per i prodotti da costruzione di cui all’art.3 del Decreto legislativo 16 giugno 2017 n.106;

VISTE le note del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica del Ministero dello Sviluppo Economico, n. 36975 del 4 marzo 2013 e n.58440 del 9 aprile 2013, con le quali sono state comunicate alla Commissione Europea le procedure nazionali per la valutazione e la notifica degli Organismi da autorizzare per svolgere compiti di parte terza nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione , ai sensi dell’articolo 42 del Regolamento (UE) n.305/2011;

CONSIDERATO che non risulta ancora stipulata la convenzione regolante le attività di accreditamento nel settore dei prodotti da costruzione, di cui all'articolo 11, comma 3, del Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017 e che quindi si applica la procedura di Autorizzazione ai fini della notifica non basata su un certificato di accreditamento di cui all’articolo 12 dello stesso Decreto Legislativo 106 del 16 giugno 2017;

CONSIDERATO che il Regolamento n.305/2011 è entrato pienamente in vigore il 1 luglio 2013;

VISTI i Decreti del Direttore Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore in date 28/10/2016 e 19/12/2018 (entrambe con scadenza di validità 27/10/2020), con i quali la CertiMaC S.c.a.r.l. con sede in Via Granarolo n. 62 - Faenza (RA), è stata autorizzata a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione Europea di cui all’articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione;

VISTA l'istanza di rinnovo di autorizzazione quale organismo per la Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione nel settore dei prodotti da costruzione, ai sensi del Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, presentata, in data 09/03/2020, al Ministero dello Sviluppo Economico dall'Organismo CertiMaC S.c.a.r.l. con sede in Via Granarolo n. 62 - Faenza (RA);

TENUTO CONTO dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e dei relativi effetti sui procedimenti amministrativi che competono alle Amministrazioni coinvolte nelle istruttorie, che, pur procedendo con la speditezza ed il rigore necessario, non possono escludere che taluni processi non risentano di rallentamenti e/o conseguenti disagi all'utenza;

CONSIDERATO che, conseguentemente, si è ritenuto opportuno chiedere alla Commissione Europea una estensione della scadenza temporale della notifica in essere fissata al 27/10/2020;

VISTO l'accoglimento della citata richiesta, da parte dei competenti uffici della Commissione Europea che hanno concesso l'estensione della scadenza temporale della notifica in essere al 27/01/2021;

VISTO l'esito favorevole della relativa istruttoria svolta dalle Amministrazioni competenti;

VISTA la decisione favorevole assunta dal Comitato di cui all'art. 3 del Decreto legislativo del 16 giugno 2017 n. 106, espressa in data **20 novembre 2020**;

DECRETA

Art. 1

L'Organismo **CertiMaC S.c.a.r.l.** con sede in **Via Granarolo n. 62 - Faenza (RA)**, nel seguito denominato "Organismo", è autorizzato a svolgere, ai sensi della legislazione di cui in premessa e ai fini della corrispondente notifica alla Commissione europea di cui all'articolo 39 del Regolamento (UE) n.305/2011, le attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione dei prodotti da costruzione per le seguenti specifiche tecniche armonizzate, nella qualità della tipologia di organismo di seguito specificata:

Laboratorio di prova (SVVCP 3)

Mandato	Specifica Tecnica Armonizzata	Titolo	Note
CEN M/102	EN 14891:	Prodotti: impermeabilizzanti applicati liquidi da utilizzare sotto le piastrelature di ceramica incollate con adesivi – Requisiti, metodi di prova, valutazione della conformità, classificazione e designazione	_____
CEN M/103	EN 13162	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di lana minerale (MW) ottenuti in fabbrica – Specificazione	_____
	EN 13163	Isolanti termici per edilizia – Prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica – Specificazione	_____

EN 13164	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polistirene espanso estruso (XPS) ottenuti in fabbrica - Specificazione	_____
EN 13165	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di poliuretano espanso rigido (PU) ottenuti in fabbrica - Specificazione	_____
EN 13166:	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di resine fenoliche espanse (PF) ottenuti in fabbrica - Specificazione	_____
EN 13167	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di vetro cellulare (CG) ottenuti in fabbrica - Specificazione	_____
EN 13168:	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di lana di legno (WW) ottenuti in fabbrica - Specificazione	_____
EN 13169	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di perlite espansa (EPB) ottenuti in fabbrica - Specificazione	_____
EN 13170	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di sughero espanso (ICB) ottenuti in fabbrica - Specificazione	_____
EN 13171	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di fibre di legno (WF) ottenuti in fabbrica - Specificazione	_____
EN 14063-1	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa realizzati in situ - Parte 1: Specifiche per i prodotti sfusi prima della messa in opera	_____
EN 14316-1	Isolanti termici per edilizia - Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di perlite espansa (EP) - Parte 1 - Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera	_____
EN 14317-1	Isolanti termici per edilizia - Isolamento termico realizzato in sito con prodotti di perlite espansa (EP) - Parte 1 - Specifiche per i prodotti legati e sfusi prima della messa in opera	_____
EN 14933	Isolamento termico e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni di ingegneria civile - Prodotti di polistirene espanso (EPS) ottenuti in fabbrica - Specificazione	_____

	EN 14934	Isolamento termico e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni di ingegneria civile - Prodotti di polistirene estruso (XPS) ottenuti in fabbrica - Specificazione	_____
	EN 14064-1	Isolanti termici per edilizia - Prodotti sfusi di lana minerale (MW) realizzati in situ - Parte 1: Specifiche per i prodotti sfusi prima dell'installazione	_____
	EN 14315-1	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) e di poliisocianurato espanso rigido (PIR) spruzzati e formati in situ - Parte 1: specifiche per il sistema espanso rigido a spruzzo prima dell'installazione	_____
	EN 14318-1	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di poliuretano espanso rigido (PUR) e di poliisocianurato espanso rigido (PIR) formati in situ per iniezione - Parte 1: specifiche per il sistema espanso rigido per iniezione prima dell'installazione	_____
	EN 15501	Isolanti termici per gli impianti degli edifici e le installazioni industriali - Prodotti di perlite espansa (EP) e vermiculite espansa (EV) ottenuti in fabbrica - Specificazione	_____
	EN 15732	Isolamento termico e prodotti leggeri di riempimento per applicazioni di ingegneria civile (CEA) - Prodotti di aggregati leggeri di argilla espansa (LWA)	_____
	EN 16069	Isolanti termici per edilizia - Prodotti di polietilene espanso (PEF) ottenuti in fabbrica - Specificazione	_____
CEN M/106	EN 520:	Lastre di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova	-----
	EN 14190	Prodotti di trasformazione secondaria di lastre di gesso - Definizioni, requisiti e metodi di prova	_____
	EN 15283-1	Lastre di gesso rinforzate con fibre - Definizioni, requisiti e metodi di prova - Parte 1 - Lastre di gesso rinforzate con rete	_____
	EN 15283-2	Lastre di gesso rinforzate con fibre - Definizioni, requisiti e metodi di prova - Parte 2 - Lastre di gesso con fibre	_____

CEN M/119	EN 12057	Prodotti di pietra naturale – Marmette modulari – Requisiti	_____
CEN M/119 e CEN M/121	EN 14411	Piastrelle di ceramica – Definizioni, classificazione, caratteristiche e marcatura.	_____
CEN M/121	EN 1469	Prodotti di pietra naturale – Lastre per rivestimenti – Requisiti	_____
CEN M/127	EN 12004	Adesivi per piastrelle – Requisiti, valutazione di conformità, classificazione e designazione	_____

Art. 2

1. L'attività di Valutazione e Verifica della Costanza della Prestazione, di cui al precedente articolo 1, deve essere svolta presso la sede dichiarata dall'Organismo nell'ambito dell'istruttoria, sita in **Via Granarolo n. 62 - Faenza (RA)**, secondo le forme, modalità e procedure previste dalle normative citate in premessa, sotto la diretta responsabilità del Direttore Tecnico dell'Organismo, assicurando il mantenimento dei requisiti richiesti.
2. L'Organismo cura la tenuta di un registro con l'elenco riepilogativo delle valutazioni e verifiche effettuate, conforme a quanto riportato nel punto 7 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;
3. L'Organismo deve conformarsi agli obblighi riportati nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011 a quelli previsti nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 ed alle le disposizioni nazionali e comunitarie applicabili nel settore concernente l'attività oggetto della presente autorizzazione, applicando le norme armonizzate ovvero le valutazioni tecniche europee in vigore.
4. Tutti gli atti relativi all'attività di Valutazione e verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione, ivi compresi eventuali rapporti di prova e relazioni tecniche, devono essere conservati in un fascicolo tecnico detenuto, con le modalità stabilite nel punto 2 dell'Allegato D del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

Art. 3

Per qualsiasi modifica alle condizioni di fatto e di diritto dichiarate dall'Organismo nell'istanza e nel corso nell'istruttoria di autorizzazione, dovrà essere effettuata comunicazione, oppure richiesto apposito nulla osta alle Amministrazioni competenti, secondo quanto previsto al punto 5 dell'Allegato C del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017;

Art. 4

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 1 decorre dal **28/01/2021** ed è valida quattro anni.
2. Durante il periodo di validità dell'autorizzazione le Amministrazioni competenti effettuano, ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 e con cadenza almeno biennale, verifiche e controlli, anche presso la sede dell'Organismo, al fine di accertare la permanenza dei requisiti di base e il regolare svolgimento dell'attività.

Art. 5

L'inosservanza di quanto previsto nel Capo VII del Regolamento (UE) n.305/2011, di quanto previsto nel decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017 o nel presente decreto di autorizzazione costituisce motivo di sospensione o revoca dell'autorizzazione, secondo le modalità fissate dall'articolo 16 del decreto legislativo n.106 del 16 giugno 2017.

Il presente decreto è inoltrato alla Commissione Europea a cura del Ministero dello Sviluppo Economico e viene pubblicato sui siti istituzionali delle Amministrazioni competenti che lo hanno adottato.

Roma, li 26/11/2020

Il Direttore Generale per il Mercato, la
Concorrenza, la Tutela del Consumatore e
la Normativa Tecnica
Avv. Loredana Gulino